

Prefettura - UTG di L'Aquila
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale dell'Abruzzo

PROT. N. 107/P.E.
DEL 15/09/2012

IL PREFETTO

VISTE le deliberazioni dei Consigli Comunali di Scerni (CH) e Paglieta (CH) rispettivamente n. 23 del 28/09/2011 e n. 41 del 29/9/2011, con le quali è stato approvato lo schema della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria dei Comuni medesimi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di presa di servizio del titolare della convenzione;

VISTO l'atto di convenzione sottoscritto dai Sindaci in data 12/10/2011 e la nota n. 6481 del 29/11/2011 con la quale il Sindaco del Comune di Scerni meglio precisa i contenuti di cui ai commi 12 e 16 dell'art. 4 della convenzione medesima;

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

VISTA la deliberazione n. 164 del 7/7/2000 con la quale il C.di A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a disciplinare le procedure di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

VISTO l'art. 15 del regolamento approvato con D.P.R. n. 465 del 4/12/1997, il quale stabilisce che il Sindaco o il Presidente della Provincia individua il nominativo del segretario prescelto e ne chiede l'assegnazione al competente Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, che provvede entro 60 gg. dalla richiesta;

CONSIDERATO che la sede di segreteria del Comune di Paglieta è attualmente vacante;

CONSIDERATO che l'attuale titolare della sede di segreteria del Comune di Scerni è il dott. Giulio Stifani, fascia B;

VISTA la deliberazione n. 113 del 2 maggio 2001 del CDA dell'ex Agenzia Nazionale, con la quale si stabilisce che "nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata

Prefettura - UTG di L'Aquila
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale dell'Abruzzo

del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della sede convenzionata”;

VISTO il punto 2b) della deliberazione del CdA dell'ex Agenzia Nazionale n. 150 del 15/7/1999, ove è stabilito che dalla data di accettazione del Segretario si concretizza la costituzione della sede convenzionata;

VISTA la nota del 25/10/2011 con la quale il Sindaco del Comune di Scerni (CH), individuato nell'atto di convenzione quale organo competente alla nomina del titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Scerni e Paglieta, chiede che venga assegnato alla predetta sede convenzionata il segretario comunale dott. Giulio Stifani, già titolare della sede di segreteria del Comune di Scerni;

CONSIDERATO che il C.d.A. dell'ex Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li, con deliberazione n. 150 del 15/7/1999, ha fissato le modalità della procedura di nomina, prevedendo che l'Agenzia competente assegna il segretario dopo aver riscontrato che l'individuazione sia stata effettuata tra i soggetti che abbiano i requisiti;

CONSIDERATO che, con l'atto di convenzione, il Comune di Scerni (3.704 abitanti), il Comune di Paglieta (4.401 abitanti) costituiscono una sede di segreteria di classe III, sede con popolazione complessiva da 3.001 a 10.000 abitanti;

RISCONTRATA l'appartenenza del dott. Giulio Stifani alla fascia professionale corrispondente alla sede di segreteria comunale sopra indicata e l'iscrizione a questa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché l'idoneità dello stesso a ricoprire sedi di segreteria con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti.

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Com.li e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno - Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

VISTO il D.P.R. 465/97;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

Prefettura - UTG di L'Aquila
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale dell'Abruzzo

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.5.2001;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 14 dicembre 2010;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 1 marzo 2011;

ACCERTATA pertanto la regolarità del procedimento di nomina;



D E C R E T A

- 1) Di prendere atto della stipulazione della convenzione tra i Comuni di Scerni e Paglieta (CH), sede convenzionata di Comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 10.000 abitanti (cl. III), per la durata di tre anni decorrenti dalla data di presa di servizio del titolare della convenzione e, con riferimento all'art. 4 commi 12 e 16 della convenzione, si rinvia ai chiarimenti forniti dal Sindaco del Comune di Scerni con nota n. 6481 del 29/11/2011 che si allega al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;
- 2) di assegnare il dott. Giulio Sifani, fascia professionale B, alla sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Scerni e Paglieta;

Il provvedimento di nomina, contenente il termine per l'assunzione in servizio, previa notificazione al segretario nominato, dovrà essere inviato a questa Prefettura - Sezione Regionale della ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali unitamente all'atto di accettazione del Segretario ed alla nota attestante la presa di servizio.

Il Responsabile del Servizio Albo Regionale è incaricato della esecuzione del presente provvedimento.

p. IL PREFETTO
II VICEPREFETTO VICARIO
(F. Provolo)





COMUNE DI SCERNI

(Provincia Di CHIETI)

Via IV Novembre n.18

e-mail: servizi sociali@comunediscerni.com

e-mail: comunediscerni@comunediscerni.com

http://www.comunediscerni.com

TEL 0873 - 919125

FAX 0873 - 919044

0873 - 914362

C.A.P. 66020

P.I. 00236730693

Prot. n. 6481

Addi, 29.11.2011

OGGETTO: Invio copia dell'esposto presentato dal Consigliere di minoranza Avv. Letizia Leonzio in relazione alla "Convenzione del Servizio di Segreteria" dei Comuni di Scerni e Paglieta.

C.A.
Dr. TORDONE

ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DE L'AQUILA
EX AGENZIA AUTONOMA PER LA
GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI
Loc. Nucleo Industriale
67010 BAZZANO AQ

Come da precedenti accordi telefonici, si trasmette, in allegato, copia della nota sui chiarimenti richiesti dalla Prefettura di Chieti in merito all'esposto prodotto dal Consigliere di minoranza Avv. Letizia Leonzio.

IL SINDACO

(Dr. GIUSEPPE POMPONIO)



Giuseppe Pomponio

AMPLICIPATO VIA FAX
AL N° 0852-028112

Agenzia Segretari - AB

gasep_aa

N. 58504 (A)

del 29/11/2011



COMUNE DI SCERNI

(Provincia di Chieti)

Via IV Novembre n. 18

E-mail: comunediscerni@comunediscerni.com
<http://www.comunediscerni.com>

Tel. 0873-919125

Fax 0873 914362-919044

C.a.p. 66090

Cod. Fisc. 00236730693

Prot. 6100

Addi, 09/11/2011

Spett.le PREFETTURA
 Ufficio Territoriale del Governo
 AREA II - Raccordo con gli Enti Locali
 66100 **CHIETI**

Oggetto: Esposto presentato dal Consigliere di minoranza Avv. Letizia Leonzio in relazione alla "Convenzione del Servizio Segreteria" dei Comuni di Scerni e Paglieta. Chiarimenti.

In riferimento alla nota n. 36142/2011/Area II di prot. del 21/10/2011 si forniscono le richieste delucidazioni sollecitate a seguito dell'esposto prodotto dal Consigliere Comunale del gruppo di minoranza Avv. Letizia Leonzio, non senza però, aver preliminarmente sottolineato che al Segretario Comunale che ricoprirà la titolarità della costituenda convenzione di segreteria comunale Scerni-Paglieta, verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dalla vigente contrattazione nazionale dei segretari comunali. D'altra parte non potrebbe essere diversamente poiché ogni emolumento che venisse corrisposto senza un fondamento normativo o contrattuale nazionale costituirebbe un esborso illegittimo che potrebbe generare responsabilità di diversa natura a carico del percepiente. Sono, anzi l'intera Amministrazione Comunale è perfettamente consapevole che la capacità dell'ufficio finanziario preposto alla liquidazione dei trattamenti economici di tutto il personale dipendente e, quindi, anche del Segretario Comunale, nonché la notoria correttezza e l'indiscutibile serietà del Segretario Comunale già individuato, rappresentano una sicura garanzia atta a scongiurare che possano verificarsi ipotesi di indebito pagamento.

Sotto questo profilo non può sottacersi che l'esposto presentato costituisca un'offesa per l'intero Consiglio Comunale e l'apparato burocratico dell'Ente.

Ad ogni modo venendo al merito dell'esposto si rivela come lo stesso ruoti intorno alla legittimità delle seguenti clausole convenzionali:

- a) art. 4 - comma 12: "Al Segretario Comunale sarà dovuto altresì un compenso aggiuntivo per l'eventuale espletamento delle funzioni di Responsabile di servizio. Tale compenso sarà pari a quello determinato per legge o mediante contratto collettivo di lavoro o, comunque, da altri provvedimenti analoghi;
- b) art. 4 - comma 16: "Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti ed ogni altro onere, strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti

saranno pagati direttamente nel rispetto dei limiti forme di legge, degli Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparti o rimborso;

- c) art. 4 - comma 16 - Ultimo periodo: "Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario, titolare della sede di Segreteria convenzionata, vengono ripartite nella misura del 50% tra i Comuni convenzionati.

La previsione convenzionale di cui alla precedente lettera a) disciplina la remunerazione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle istituzionali ex art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 in ossequio al principio di corrispettività delle prestazioni e di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione.

Al riguardo occorre rilevare che l'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 nel delineare le funzioni del Segretario Comunale stabilisce al comma 4 che il segretario oltre ai compiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) che rappresentano il contenuto minimo delle funzioni del Segretario, "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

Dalla detta disposizione si evince che:

- l'esercizio, da parte del Segretario, delle funzioni, che si possono definire generali, di cui ai commi 2 e 4 lett. a), b) e c), è certo in qualsivoglia Ente Locale egli venga nominato;
- l'esercizio, invece, delle funzioni, che si possono definire particolari ed aggiuntive di cui alla lettera d) del citato comma 4 è solo eventuale, dipendendo dalle scelte organizzative del singolo ente locale; il legislatore, infatti, non potendo prevedere tutte le possibili peculiari esigenze organizzative dei singoli Comuni e delle singole Province, ha preferito deferire agli stessi enti il compito di individuare, discrezionalmente, quali ulteriori compiti affidare al Segretario.

In linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (Tribunale di Pistoia, Sez. Lavoro, sentenze n. 459 del 30/12/2009; n. 98 dell'8/2/2010; Tribunale di La Spezia, sentenza n. 654 del 26/10/2010; Tribunale di Rimini, sentenza n. 2010 del 2/8/2010) secondo il quale gli incarichi specifici ed aggiuntivi eventualmente conferiti al Segretario Comunale devono trovare una propria remunerazione, la prescrizione negoziale stabilisce che il compenso per tali incarichi non sarà libero bensì pari a quello determinato per legge o mediante contratto collettivo di lavoro o da altro provvedimento previsto. La norma convenzionale, di fronte a frequenti mutamenti normativi, tende a coprire ogni possibile fonte di regolamentazione di compiti aggiuntivi legati all'attribuzione di compiti supplementari.

Attualmente a ciò è deputata la norma di cui al comma 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 16/05/2011 il quale contempla l'istituto della maggiorazione dell'indennità di posizione nonché l'Accordo integrativo siglato il 22/12/2003, che ha individuato le condizioni, i criteri ed i parametri per la determinazione della maggiorazione ex comma 4 dell'art. 41 del citato C.C.N.L. legandola all'effettivo esercizio delle funzioni particolari ed aggiuntive di cui all'art. 97 - comma 4 - Testo Unico Enti Locali.

Sotto questo profilo, quindi, anche in assenza di una norma pattizia, non potrebbe disconoscersi l'attribuzione di un compenso aggiuntivo al Segretario Comunale che svolgesse compiti ulteriori rispetto a quelli generali sotto la forma della maggiorazione dell'indennità di posizione. Si tratta, di una maggiorazione legata all'effettivo svolgimento di compiti aggiuntivi, e pertanto essa resterà a carico del bilancio dell'Ente che si avvarrà di tali prestazioni aggiuntive.

La seconda norma convenzionale, ossia quella indicata nella precedente lettera b), tende invece a remunerare ogni altra prestazione aggiuntiva ed eventuale del Segretario Comunale e che

analogamente a quella precedente non potrà essere oggetto di riparto fra gli Enti convenzionati. Essa riguarda, in primo luogo ed in particolare, quelle prestazioni ulteriori rispetto all'incarico di responsabile di servizio o comunque di un ambito organizzativo che se attribuite daranno ugualmente diritto alla maggiorazione dell'indennità di posizione con oneri a carico del solo Ente che si avvantaggia di queste funzioni ulteriori. A titolo esemplificativo possono citarsi i seguenti incarichi aggiuntivi: sostituzione temporanea di altri responsabili di servizio o posizioni organizzative, Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, incarichi per la predisposizione ed attuazione di progetti speciali.

Accanto a queste prestazioni che, se effettivamente espletate, troveranno la loro remunerazione sempre nella maggiorazione dell'indennità di posizione e nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, la prescrizione pattizia in esame prende in considerazione i rimborsi di spesa, i diritti e ogni altro onere. Si tratta dei rimborsi spese per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'Ente nonché dei diritti di rogito che ovviamente non possono che restare a carico dell'Ente presso il quale le relative attività vengono rese. A proposito del rimborso delle spese di missione è ovvio che le stesse verranno riconosciute giammai nell'importo di 1/3 del costo della benzina verde a chilometro (norma ormai abrogata) ma, in linea con le recenti pronunce della magistratura contabile, esse potranno avere ad oggetto solo il costo che il segretario avrebbe sostenuto qualora si fosse servito dei servizi di linea.

Sulla previsione del rimborso delle spese di viaggio di cui alla precedente lettera c) sostenute dal Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata, va detto che essa trova il suo fondamento nella deliberazione n. 9/CONTR/11 del 21/04/2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite. Con tale determinazione il supremo organo della Magistratura Contabile ha ritenuto che l'art. 45 - comma 2 - del C.C.N.L. del 16/05/2001 per i Segretari Comunali e Provinciali non è stato "reso inefficace dalla entrate in vigore dell'art. 6 - comma 12 - della Legge n. 122/2010 stante la diversità della fattispecie". Tralasciando le motivazioni poste a fondamento di tale opzione interpretativa, ben note a codesta On.le Prefettura, costituisce oramai un punto fermo che al Segretario Comunale titolare di Segreteria convenzionata spetta il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro. E', poi, di tutta evidenza che nessun rimborso spetterà per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

Quanto, infine, alle modalità di riparto di tale tipologia di spesa, va detto, che la convenzione approvata è in linea con il dettato dell'art. 45 - comma 3 - del CCNL Segretari Comunali il quale, appunto, rinvia alla volontà degli Enti convenzionati ogni determinazione in merito al riparto. Ed a questa Amministrazione è sembrato equo che il riparto avvenisse in parti uguali trattandosi, tra l'altro, di un modesto importo annuale.

Nell'assoluta certezza di aver dissipato ogni dubbio avanzato dal consigliere di minoranza ma nel restare comunque a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.



IL SINDACO

di POMPONIO Giuseppe)

Giuseppe Pomponio